COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

PAG.

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816);

CARLOTTO ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159);

BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3, 8, 10, 11, 13, 14

BELARDI MERLO ERIASE 2

BIANCHI FORTUNATO 10

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . . 6, 7, 9 10, 13, 14

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

GIANNI ALFONSO 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

MANCINI VINCENZO 9, 10, 14

La seduta comincia alle 10,45.

MARTE FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19, del Regolamento, il deputato Capanna è sostituito dal deputato Calamida.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); della proposta di legge d'iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816); Carlotto ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159); Belardi Merlo ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia

di avviamento al lavoro »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: «Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale »; Carlotto ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti »; Belardi Merlo ed altri: « Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa ».

Dobbiamo oggi passare al titolo VI, recante norme organizzative e finanziarie. Do lettura dell'articolo 47:

ART. 47.

(*Programma straordinario di acquisto e costruzione di immobili*).

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 51 per l'attuazione, nel quinquennio 1985-1990, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche per la formazione del personale del Ministero stesso.

2. Il programma di cui al comma precedente viene predisposto su base regionale. Le regioni, sentiti i comuni, formulano le loro osservazioni in merito a tale programma entro il termine perentorio di 60 giorni dall'invio dello stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La formulazione di eventuali osservazioni resta preclusa nel caso in cui esse non pervengano al predetto Ministero entro il termine indicato.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta alla commissione

centrale per l'impiego una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma.

7. La relazione di cui al comma precedente, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma dell'articolo 48 della presente legge nonché degli importi relativi, viene riportata in allegato alla Tabella n. 15 del bilancio dello Stato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota non superiore al 40 per cento dello stanziamento annuale delle somme di cui al successivo articolo 51, per l'attuazione, nel quinquennio 1985-1989, di un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili al fine di dotare di idonee sedi gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro, gli occorrenti servizi sociali e le strutture didattiche centrali e periferiche per la formazione del personale del Ministero stesso nonché di dotare di una sede unica l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori.

1-*bis*. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale ed i recapiti periodici per l'impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei recapiti periodici una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

47. 1.

Gli onorevoli Gianni, Belardi Merlo, Francese e Ricotti hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Sopprimere il comma 1-bis.

0. 47. 1. 1.

Aggiungere il seguente comma:

L'espletamento dell'obbligo di cui al comma precedente sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

0. 47. 1. 2.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con l'emendamento del Governo si intende autorizzare il Ministero del lavoro a destinare annualmente una quota non superiore al 40 per cento dello stanziamento annuale delle somme di cui all'articolo 51 per l'attuazione di un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili.

Inoltre, il Governo propone che i comuni che siano sede di sezioni circoscrizionali abbiano l'obbligo di fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti periodici per l'impiego, in armonia con l'articolo 28 della legge n. 264 del 1969.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, nella precedente seduta avevamo posto una questione che oggi deve essere risolta: è necessario che il sottosegretario, onorevole Borruso, fornisca alla Commissione dei chiarimenti, a nostro avviso decisivi, sulle motivazioni che hanno mosso il Governo a presentare gli emendamenti al testo in esame.

Tali emendamenti, infatti, peggiorano il testo che tende ad introdurre una nuova disciplina quanto al Ministero del lavoro e rendono altresì questa parte del provvedimento insufficiente a risolvere l'insieme dei problemi di funzionalità del dicastero stesso. Si tratta, infatti, di giungere ad una ristrutturazione che ponga quest'ultimo in condizione di far fronte ai nuovi compiti che deriveranno dall'entrata

in vigore del provvedimento oggi in discussione.

A nostro avviso, sarebbe quindi opportuno giungere ad uno stralcio di questa parte del testo, per dedicare al problema della riforma del Ministero del lavoro tutto l'impegno necessario ad una sua definitiva conclusione.

Desidero precisare che questa nostra ipotesi non sottintende alcuna intenzione di rimandare « alle calende greche » la soluzione del problema della ristrutturazione del Ministero del lavoro che – ripeto – è questione ineludibile.

Devo invece rilevare che gli emendamenti del Governo configurano un modo di procedere pasticciato ed in contrasto anche con il parere espresso dai dipendenti del Ministero del lavoro: onorevoli colleghi, esistono anche loro, e non dobbiamo dimenticarlo.

Signor Presidente, chiedo dunque formalmente al relatore, ai gruppi della maggioranza ed al Governo se hanno intenzione di mantenere il titolo VI.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Su questo aspetto specifico sollevato dal collega Gianni, il relatore si rimette al parere del Governo. Desidero però esprimere anche un'opinione che vuol essere coerente con quanto è stato detto in altre occasioni, quando fu affrontato questo problema.

Da quando abbiamo iniziato a discutere della disciplina del mercato del lavoro, abbiamo sempre ritenuto che tutti i contenuti innovativi richiedessero un minimo di ripensamento e di riorganizzazione di alcune strutture del Ministero del lavoro. Non abbiamo mai immaginato, infatti, che si potesse utilizzare la legislazione sul mercato del lavoro: con questa, tra l'altro, non si è mai voluto neanche procedere ad un totale riordino della legislazione in materia, ma si è cercato di introdurre soluzioni di nuova concezione per risolvere la grave emergenza occupazionale.

Fin dalle prime discussioni non abbiamo mai immaginato che si potesse superare ed assorbire del tutto la legislazione del 1949; immaginatevi quindi se noi potevamo desiderare la ristrutturazione del Ministero del lavoro nel senso di alterare le competenze attribuite alle regioni in ordine alla formazione professionale o all'applicazione della legge n. 336.

Il Ministero del lavoro è in realtà il dicastero più « infartuato » della pubblica amministrazione, ed introdurre un elemento di maggiore capacità organizzativa, con i relativi aspetti di natura finanziaria, non credo sia cosa da trascurare. Porre gli uffici centrali e periferici in condizione di funzionare nel migliore dei modi non è certo arbitrario, ma un elemento importante per un migliore intervento nel mondo del lavoro.

È vero che, se agiamo su una struttura burocratica gracile, non otterremo dei grandi risultati, ma si tratterà comunque di un intervento immediato che potrà alleviare gli uffici dai problemi più urgenti.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, prima di esprimere la nostra opinione sull'intervento del relatore, desidererei conoscere quella del Governo, anche se mi sembra che i rapporti di forza in Commissione siano abbastanza chiari. È necessario ricordare che la legge n. 140 ha già introdotto delle ristrutturazioni dei vecchi uffici regionali, che ora dovrebbero essere stati già posti in condizione di operare al meglio...

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo condivide le osservazioni testé svolte dall'onorevole relatore, nel senso che, nel momento in cui ci accingiamo a modificare con legge le procedure di gestione del mercato del lavoro, e avendo il Parlamento convertito in legge il decreto che istituisce i nuovi tipi di rapporto di lavoro (contratti di solidarietà, a tempo parziale e di lavoro-formazione) sono state di fatto attribuiti al Ministero poteri di vigilanza e di controllo. Permane il rischio di creare nuove norme legislative in materia di gestione del mercato del lavoro, la cui applicazione si dovrebbe basare su una struttura che fin da adesso è ai limiti del collasso e richiede dunque modifiche organizzative.

Desidero aggiungere che, al di là delle questioni legislative e delle competenze attribuite al Ministero del lavoro, bisogna considerare il cambiamento delle procedure che sono alla base della gestione dei rapporti di lavoro. Esse, infatti, non possono più essere concepite all'interno della struttura attuale come semplice meccanismo di mediazione a livello ministeriale delle vertenze contrattuali od occupazionali. Il Governo ritiene che nel contesto del progetto di legge n. 665 sia necessario affrontare anche il problema della ristrutturazione del Ministero del lavoro, ben sapendo che le proposte che vengono formulate si configurano come un aggiustamento e non quindi come modifiche radicali delle strutture del Ministero.

Il Governo, comunque, è disponibile a discutere nel merito delle questioni che vengono proposte, ma in questa sede riafferma l'esigenza che il tema della ristrutturazione del Ministero del lavoro sia affrontato nel contesto della discussione del progetto di legge n. 665.

ALFONSO GIANNI. Sentita la risposta del Governo ne prendiamo atto, ma rimaniamo della nostra opinione, che temo troverà forza nelle argomentazioni specifiche che svolgeremo articolo per articolo. Tuttavia, non insisto nel formalizzare la nostra richiesta, anche perché non si dica che il gruppo comunista non si rende conto della necessità di rafforzamento, potenziamento ed ammodernamento del Ministero del lavoro. Riteniamo che questa sia una via un po' pasticciata, che non darà grandi frutti e, nello stesso tempo, rischia di precostituire soluzioni che renderanno più arduo il cammino di una riforma effettiva. Quindi, non formalizzo la richiesta, anche perché i rapporti di forza sono evidenti, ma ribadisco che la nostra posizione è differente.

I nostri subemendamenti prevedono due distinte ipotesi. Ci ha preoccupato soprattutto quanto contenuto nel comma 1-*bis* dell'emendamento del Governo, che impone ai comuni (d'imposizione si tratta, visto che si scrive: « I comuni... sono tenuti ») oneri abbastanza gravosi. È vero che la seconda parte del comma prevede un concorso dei vari comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, però non è cosa da poco, perché il funzionamento materiale delle strutture delle sezioni circoscrizionali è interamente a carico dei comuni. Mi pare non poca cosa, soprattutto in un periodo in cui l'onere delle spese è per gli enti locali già considerevole e i comuni, per altro, sono sottoposti a ristrettezze dalle scelte finanziarie nazionali.

Per questo motivo abbiamo presentato un subemendamento soppressivo del comma 1-*bis* e un altro aggiuntivo di un comma in base al quale l'adempimento dell'obbligo per i comuni, di fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il quale stabilisce che i comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento. Poiché c'è il rischio di una sovrapposizione di strutture e di una dilatazione degli oneri finanziari a carico dei comuni, che francamente da ogni punto di vista ci sembrano eccessivi, sarebbe opportuno quanto meno precisare – lo ripeto – che l'adempimento di quanto previsto dall'articolo è sostitutivo dell'obbligo precedente, e non ad esso aggiuntivo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento 0. 47. 1. 1; favorevole al subemendamento 0. 47. 1. 2 e all'emendamento 47. 1.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'esprimere parere contrario sul subemendamento Gianni ed altri 0. 47. 1. 1, e favorevole agli altri, mi preme soltanto dire che il comma 1-*bis* non fa altro che ribadire in modo più dettagliato ed analitico quanto previsto dalla legge istitutiva del collocamento.

ERIASE BELARDI MERLO. Qui vi sono due obblighi, non uno: per la sezione comunale e quella circoscrizionale!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma poiché sopprimiamo la sezione comunale, non c'è questo problema!

ALFONSO GIANNI. Preso atto del parere del Governo, ritiriamo il subemendamento 0. 47. 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gianni ed altri 0. 47. 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento del Governo 47. 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla X Commissione bilancio per il prescritto parere l'emendamento testé approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 48.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobiliari e loro manutenzione straordinaria*).

1. Alla localizzazione degli immobili necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 47 provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La progettazione e la costruzione o la ristrutturazione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta.

3. Il soggetto eventualmente concessionario è delegato alla procedura espropriativa.

4. I progetti di cui ai commi precedenti sono sottoposti all'esame del comitato di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, competente per territorio.

5. L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1973, n. 1.

6. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello statuto autonomo del Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche.

7. Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Gli onorevoli Gianni, Belardi Merlo, Francese e Ricotti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

48. 2.

Al comma 5, dopo le parole: l'approvazione, *aggiungere le seguenti*: da parte del comune.

48. 1.

ALFONSO GIANNI. Vorrei ricordare ai colleghi il secondo comma dell'articolo 48: « La progettazone e la costruzione o la ristrutturazione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta ».

Noi chiediamo la soppressione di questo comma perché sembra predisposto appositamente per l'ITALSTAT. Già in precedenza vi è stato l'episodio del Ministero delle poste e telecomunicazioni e dell'Italposte, che ha avuto un pessimo esito. Ciò significa che non si compie un buon lavoro demandando la costruzione di questi immobili alle società dell'IRI.

Per quanto riguarda l'emendamento al quinto comma, riteniamo che sia opportuno precisare la responsabilità dei comuni nell'approvazione dei progetti delle opere previste ai commi precedenti.

VINCENZO MANCINI. Mentre, da una parte, comprendo le motivazioni che hanno spinto il collega Gianni a presentare l'emendamento 48. 2, in seguito alla cui approvazione si dovrebbe sopprimere per altro anche il terzo comma, che fa riferimento al concessionario delegato alla procedura espropriativa, dall'altra sono decisamente contrario all'emendamento 48. 1. Il riferimento all'approvazione del progetto non mette in discussione la potestà dei comuni in materia edilizia. In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 1534, ciò che rileva non è il rilascio della licenza edilizia, ma il giudizio di conformità, che ha il valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e serve, eventualmente, ai fini della procedura espropriativa.

Invito pertanto il collega Gianni a ritirare il suo emendamento 48. 1, perché nel testo in esame si fa riferimento a progetti certamente non innovanti in materia di concessioni edilizie e di rilascio di autorizzazioni.

Nel corso della mia esperienza di sindaco ho sempre preteso, di fronte a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici, la licenza edilizia rilasciata dai comuni, i quali hanno in proposito una competenza non delegabile e che non può essere « assorbita » da altri enti.

ALFONSO GIANNI. Prima di accettare, eventualmente, l'invito dell'onorevole Mancini, vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo e del relatore.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ricordo che già in sede di discussione della proposta di legge n. 760 abbiamo ampiamente discusso della questione, prendendo a riferimento anche altre esperienze, come ad esempio quella della Commissione lavori pubblici della Camera.

Comunque, il relatore si rimette al parere del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella sostanza credo abbia ragione l'onorevole Mancini: il quinto comma dell'articolo 48 fa riferimento alle opere edilizie che, per essere realizzate, hanno sempre bisogno del nulla-osta, atto di esclusiva competenza dell'amministrazione comunale.

VINCENZO MANCINI. Più precisamente, la competenza è attribuita al sindaco, in qualità di ufficiale del Governo...

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con il quinto comma si vuole introdurre un'altra procedura tipica delle opere pubbliche. In questo caso, non è richiesto il rilascio di una concessione, ma è necessario il parere dell'amministrazione comunale competente, senza il quale non è possibile iniziare i lavori di costruzione di un'opera che abbia anche il carattere di pubblica utilità.

Ad esempio, il palazzo delle poste di Milano non aveva bisogno del rilascio del nulla-osta edilizio (come avviene invece per opere di edilizia privata), ma vi era bisogno della concessione dell'amministrazione comunale, che non è mai stata rilasciata: il palazzo delle poste, infatti, non è stato costruito.

Nel nostro caso, si cerca di far rientrare nelle opere di pubblica utilità gli edifici che sono funzionali alla struttura del Ministero del lavoro, senza giungere ad alcun esproprio.

Il Governo è contrario all'emendamento 48. 2 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 48. 1. Nel caso ciò non avvenisse, il Governo esprimerà anche su questo emendamento parere contrario.

ALFONSO GIANNI. Le dichiarazioni dell'onorevole Mancini, del relatore e del rappresentante del Governo mi paiono nella sostanza accogliere le preoccupazioni che hanno originato il nostro emendamento 48. 1, che ritiro, considerandolo, alla luce delle interpretazioni testé fornite, pleonastico.

Manteniamo invece l'emendamento 48. 2, sul quale mi è parso di cogliere un certo interesse dell'onorevole Mancini.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Al fine di scegliere le procedure di intervento per l'approntamento delle strutture necessarie al Ministero, il provvedimento oggi in discussione sostanzialmente prevede di introdurre anche per questo tipo di opere la normativa già in vigore per l'edilizia in concessione. Si propone tale procedura proprio per dare una maggiore garanzia e si aggiunge che la concessione deve essere finalizzata all'assegnazione degli appalti ad imprese a partecipazione statale.

FORTUNATO BIANCHI. Non è proprio così: il secondo comma dell'articolo 48 prevede che la progettazione e la costruzione o la ristrutturazione degli immobili può essere affidata anche in deroga alle norme vigenti, non escludendo con questo altre procedure tipiche!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per non cadere in equivoci, credo sia più opportuno aggiungere una virgola al secondo comma dell'articolo 48, dopo la parola « concessione », in modo tale che risulti chiaro che la espressione « in deroga alle norme vigenti » è riferita all'edilizia in concessione, privilegiando in questo caso le imprese a partecipazione statale.

ALFONSO GIANNI. Questa è una norma *ad hoc* per l'ITALSTAT!

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di autorizzare la Presidenza, in sede di coordinamento formale, ad inserire al secondo comma dell'articolo 48 una virgola dopo la parola « concessione ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VINCENZO MANCINI. Vorrei che fosse chiaro, tuttavia, che il beneficiario della deroga non può che essere una società a partecipazione statale.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Gianni, non sono d'accordo sul testo, perché una tipologia di costruzione come questa è diversa anche dal caso dell'Italposte, senza mettere in discussione se ciò fosse giusto o meno. Poiché può essere necessario anche una certa flessibilità per gli accertamenti (si parla di ristrutturazione degli edifici esistenti), sarei più favorevole a tenere lo spazio aperto a qualsiasi tipo d'intervento, non riservandolo necessariamente alle aziende a partecipazione statale. Non vedo la necessità di una unitarietà di progettazione, costruzione o ristrutturazione, perché mancano le caratteristiche specifiche, come potrebbe invece essere, ad esempio, per una stazione ferroviaria. Trattandosi di un ufficio distaccato del Ministero del lavoro, mi pare che questa tipologia non richieda particolari tipi di progettazione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Lo spazio è aperto!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'opera in concessione, che fino ad una decina di anni fa era riservata soltanto

o prevalentemente ad opere stradali e ferroviarie, venne poi adottata, per la snellezza delle procedure, anche per la edilizia residenziale, tant'è vero che, se non erro, vi sono progetti d'intervento nei grandi centri urbani con il ricorso alla concessione. Quando è stata utilizzata la procedura della concessione, per cui è opportuno l'affidamento ad una impresa di tutte le sub-procedure, dall'esproprio fino alla realizzazione, si è sempre apposta la garanzia dell'affidamento non a società private, ma a società a partecipazione statale. Quindi, anche in questo caso, che riguarda in modo particolare gli uffici del Ministero del lavoro, si è adottata la stessa normativa. La finalità della norma non è certo il ricorso obbligato all'opera in concessione anche perché, là dove si tratti della realizzazione di un singolo ufficio periferico, l'opera in concessione non ha senso né dal punto di vista economico né dal punto di vista della fattibilità tecnica, mentre, quando si tratti della realizzazione di complessi di dimensione più ampia, forse è preferibile seguire la procedura della concessione per la rapidità con cui questa può essere conclusa. Nell'articolo si dice poi che alla concessione si può ricorrere solo in presenza di alcune caratteristiche particolari, in mancanza delle quali ciò non è possibile.

ALFONSO GIANNI. Insistiamo sul nostro emendamento. A parte il fatto che mi sembrava evidente che dovesse essere inserita quella virgola, rilevo che, una volta stabilita per legge la deroga alle norme vigenti, ciò che avverrà sistematicamente sarà non la gara per appalto, ma la concessione all'ITALSTAT. Questa è la lettura vera, autentica del comma. Si tratta di decidere se siamo d'accordo su questo o no.

Poiché ci sono precedenti esperienze non del tutto identiche (ha ragione il presidente), ma analoghe, dove l'intervento della società a partecipazione statale era favorito da una unicità di tipologia di strutture, se riproduciamo questa norma, in cui neppure la motivazione di una unicità di tipologia di strutture da costituire può in qualche modo giustificare la concessione ad un'unica società, ciò significa che, invece di fare le cose prima, come ha detto il sottosegretario Borruso, e bene, le faremo tardi o addirittura mai e, comunque, presumibilmente male. Procedendo invece con la gare d'appalto (non vorrei essere preso per un liberista) e cercando di sollecitare anche l'interesse privato, si possono ottenere risultati più veloci e migliori. Francamente, questo tipo di misura ci pare lesivo della volontà, soggettivamente espressa, di fare presto e bene, per cui insistiamo per la soppressione del secondo comma, virgola o non virgola.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Credo che la preoccupazione del Presidente sia proprio garantita da questa norma, perché, se essa non vi fosse, il Ministero sarebbe obbligato o alla licitazione privata o all'appalto pubblico, non essendo autorizzato, secondo le procedure attualmente esistenti, all'edilizia in concessione. In questo caso prevediamo inoltre la salvaguardia per la quale la deroga è consentita soltanto per le imprese a partecipazione statale. Il Governo insiste dunque sul mantenimento del secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gianni 48. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 48.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 49.

(*Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

1. Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operanti il sistema di automazione dei ser-

vizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino la prova di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di detta prova, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli uffici del lavoro, dei collocatori e dell'ispettorato del lavoro a decorrere dal decimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge, è inoltre autorizzato, di concerto con il ministro del tesoro, a integrare le dotazioni organiche dei ruoli e della massima occupazione esistenti alla data del 1° gennaio 1978 di altre mille unità, di cui 400 sono assegnate alla settima qualifica funzionale, 150 alla sesta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 250 alla quarta qualifica funzionale e 200, di cui 50 operai alla seconda qualifica funzionale.

3. Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-1985 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

4. Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti sono stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

5. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per la individuazione dei titoli di studio anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano l'istituzione dei ruoli tecnici anche per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 5 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

6. I decreti di cui al comma precedente sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando non più del 20 per cento dei posti previsti dal secondo comma del presente articolo, assegnati ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto.

8. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano, fino al 31 dicembre 1986, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le funzioni amministrative dello Stato in materia di formazione professionale, nonché quelle per la promozione ed il coordinamento di progetti di formazione e sviluppo della professionalità dei lavoratori in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale, che viene istituita, assorbendo le

strutture residue della direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori.

Il direttore generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale è membro della commissione centrale per l'impiego ».

49. 4. GOVERNO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge, è inoltre autorizzato, di concerto con il ministro del tesoro e il ministro della funzione pubblica, ad integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e degli ispettorati del lavoro, esistenti alla data del 1° gennaio 1985, di altre 2.000 unità. Di queste, 500 unità da destinare agli uffici del lavoro e della massima occupazione, delle quali 100 sono assegnate alla ottava e settima qualifica funzionale, 300 alla sesta e quinta qualifica funzionale, di cui 25 assistenti sociali, 75 alla quarta qualifica funzionale e 25 operai alla seconda qualifica funzionale; delle altre 1.500 unità da destinare agli ispettorati del lavoro, 300 sono assegnate alla ottava e settima qualifica funzionale, 900 alla sesta e quinta qualifica funzionale, 225 alla quarta qualifica funzionale e 75 alla seconda qualifica funzionale ».

49. 5. GOVERNO.

Sopprimere il terzo comma.

49. 1. IL RELATORE.

Sopprimere il terzo comma.

49. 7. GIANNI, BELARDI MERLO, FRANCESE, RICOTTI.

Al quarto comma, sostituire le parole: « sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione » *con le seguenti*: « di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ».

49. 2. IL RELATORE.

Al quinto comma, sopprimere le parole: « sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione » *e aggiungere dopo le parole*: « di concerto con il Ministro del tesoro » *le seguenti*: « e il Ministro per la funzione pubblica ».

49. 3. IL RELATORE.

Al quinto comma, dopo la parola: « impiego » *aggiungere le seguenti*: « e della ispezione del lavoro ».

49. 6. GOVERNO.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira il suo emendamento 49. 5 e ne presenta un altro nel quale, praticamente, tutte le somme sono raddoppiate.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge, è inoltre autorizzato, di concerto con il ministro del tesoro ed il ministro della funzione pubblica, ad integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e degli ispettorati del lavoro, esistenti alla data del 1° gennaio 1985, di altre 2.000 unità. Di queste, 1.000 unità da destinare agli uffici del lavoro e della massima occupazione, delle quali 200 sono assegnate alla ottava e settima qualifica funzionale, 600 alla sesta e quinta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 150 alla quarta qualifica funzionale e 50 operai alla seconda qualifica

funzionale; delle altre 1.000 unità da destinare agli ispettorati del lavoro, 200 sono assegnate alla ottava e settima qualifica funzionale, 600 alla sesta e quinta qualifica funzionale, 150 alla quarta qualifica funzionale e 50 alla seconda qualifica funzionale ».

49. 8.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

VINCENZO MANCINI. Per quanto riguarda gli identici emendamenti del relatore e dell'onorevole Gianni, tendenti a sopprimere il terzo comma dell'articolo 49, riguardante la quota di riserva per i giovani assunti in base alla legge n. 285, desidero sottolineare che, nel primo comma dell'articolo in questione, non vi è alcun riferimento alla utilizzazione dei giovani assunti in base alla citata legge. Pertanto, tale riferimento alla procedura ed alla riserva del 50 per cento non ha ragione di essere.

Pregherei il Governo di valutare attentamente la questione: a mio avviso, vi è stata una precisa determinazione nell'eliminare il riferimento alla possibilità di utilizzare dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977. Corrisponde a verità ciò che affermo? E, in caso affermativo, vi è una possibilità di recuperare questo discorso in altro modo? Il Governo ritiene che il primo comma – limitatamente ai giovani di cui alla legge n. 285 – debba « sparire »? A mio avviso, questi sono i necessari chiarimenti per il prosieguo della nostra discussione.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La preoccupazione espressa dall'onorevole Mancini credo sia già stata risolta con la legge n. 138 del 1984, che ridisciplina la materia normata dalla legge n. 285 del 1977.

Il Governo concorda poi con il relatore, precisando, per quanto riguarda lo emendamento 49. 2, che, per un maggior coordinamento, non sia sufficiente il ricorso ad un parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ma occorra invece un concerto tra il Ministero del lavoro e quello della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento 49. 4 del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento 49. 8 del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Gli emendamenti 49. 2 e 49. 3 del relatore risultano pertanto assorbiti.

Pongo in votazione, in linea di massima, gli identici emendamenti 49. 1 del relatore e Gianni 49. 7, favorevole il Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento 49. 6 del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Trasmetterò immediatamente alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio gli emendamenti testé approvati, per l'espressione del prescritto parere.

Il Governo propone di modificare il titolo dell'articolo 49 con il seguente: « Norme in materia di organizzazione e dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Rinvio il seguito della discussione a domani alle 10,30.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO